



ORDINANZA N° 33/2024/ADSP-MTMI

OGGETTO:	Porto di Crotona. Interdizione dell'utilizzo della banchina del Molo Foraneo di sopraflutto
-----------------	---

IL PRESIDENTE

- VISTA** la legge 28/1/1994, n. 84, recante il riordino della legislazione in materia portuale, e successive modificazioni e integrazioni;
- VISTI** in particolare l'articolo 6, comma 4, lett. a) in combinato disposto, con il l'art. 59, punto 10), del Regolamento di esecuzione al Codice della Navigazione, parte marittima, emanato con D.P.R. 15/02/1952 n. 328, in base ai quali competono all'Autorità di Sistema Portuale, i poteri di ordinanza, con particolare riguardo alla sicurezza rispetto a rischi di incidenti connessi a tali attività ed alle condizioni di igiene del lavoro;
- VISTO** il Decreto Legislativo 4 agosto 2016 n. 169 che ha novellato la legge 28 gennaio 1994, n. 84 ss.mm.ii, istituendo tra l'altro l'Autorità di Sistema Portuale dei Mari Tirreno Meridionale e Ionio e dello Stretto;
- VISTO** l'articolo 22-bis del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, con il quale è stata emendata la denominazione e la competenza territoriale della predetta Autorità di sistema portuale, per come previsto dal precedente D.lgs. n. 169/2016, modificandola in Autorità di Sistema Portuale dei Mari Tirreno meridionale e Ionio con competenza sui porti di Gioia Tauro, Crotona (porto vecchio e nuovo), Corigliano Calabro, Taureana di Palmi e Vibo Valentia;
- VISTO** il D.M. n. 257 del 18/06/2021 con il quale l'A.I. (CP) Dott. Andrea Agostinelli è stato nominato Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale dei Mari Tirreno meridionale e Ionio;
- VISTO** il Decreto del Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale dei Mari Tirreno Meridionale e Ionio n. 138/2024 del 06/06/2024 che nomina Segretario Generale f.f. il Dott. Pasquale Faraone;
- VISTO** l'art. 14, comma primo, della L. 84/94, a mente del quale, ferme restando le competenze attribuite dalla stessa Legge alle Autorità di Sistema portuale, restano di competenza dell'Autorità Marittima tutte le funzioni di polizia e di sicurezza previste dal Codice della Navigazione e dalle leggi speciali;
- VISTA** la nota PEC prot. n. 17624 in data 08/08/2024 con la quale la Capitaneria di porto di Crotona segnalava a questa AdSP un peggioramento delle condizioni strutturali della banchina del molo foraneo di sopraflutto, interessata da cedimenti, in particolare nel tratto compreso tra le bitte nn. 5 e 7;

- TENUTO CONTO** del sopralluogo effettuato da personale di questa Autorità di Sistema Portuale, il quale ha constatato che la banchina del molo foraneo di sopraflutto è interessata in più tratti da diversi fenomeni di sgrottamento, per la quasi totalità della propria lunghezza, con conseguenti cedimenti del paramento verticale, crolli in prossimità del ciglio banchina e avvallamenti del piano di banchina;
- RITENUTO** che i cedimenti strutturali di cui innanzi potrebbero avere inficiato in più parti anche la tenuta e l'efficienza degli apprestamenti per l'ormeggio, nello specifico, bitte e parabordi;
- RITENUTO** che le attuali condizioni strutturali della banchina potrebbero pregiudicarne l'utilizzo in sicurezza, sia da parte delle navi, che da parte di pedoni e veicoli;
- CONSIDERATO** che non si dispone, ad oggi, di dati tecnici sull'entità e sui possibili ulteriori effetti dei cedimenti strutturali rilevati e che, pertanto, si reputa necessario provvedere all'adozione di ogni opportuna misura amministrativa di competenza di questa AdSP, in relazione alle aree portuali rientranti nella propria circoscrizione territoriale, a tutela della pubblica e privata incolumità;
- VISTO** l'art. 6, comma 4, lett. e) della L. 28/1/94, n. 84 e s.m.i.;
- VISTO** l'art. 8, comma 3, lett. m) della L. 28/1/94, n. 84 e s.m.i.;
- VISTO** l'art. 14, comma primo, della L. 84/94, a mente del quale, ferme restando le competenze attribuite dalla stessa Legge alle Autorità di Sistema portuale, restano di competenza dell'Autorità Marittima tutte le funzioni di polizia e di sicurezza previste dal Codice della Navigazione e dalle leggi speciali;
- VISTI** gli atti d'ufficio;

ORDINA

ART.1 ZONE DI INTERDIZIONE

Dall'entrata in vigore della presente ordinanza a norma dell'art. 6 della stessa, è interdetto l'uso della banchina del Molo Foraneo di sopraflutto del Porto di Crotone, raffigurata ed evidenziata in rosso nello stralcio planimetrico allegato alla presente ordinanza a costituirne parte integrante, e, per l'effetto, sono vietati l'accosto di navi e l'accesso, il transito e la sosta di persone e di qualsiasi tipo di veicolo.

Il personale debitamente autorizzato ad accedervi per ragioni di servizio, o per altre comprovate e giustificate ragioni, dovrà comunque mantenersi ad una distanza di sicurezza dal ciglio banchina, in ogni caso non inferiore a metri 5.

Tale distanza di sicurezza potrà derogarsi unicamente per il personale tecnico e/o dipendente delle ditte e Amministrazioni autorizzate ad effettuare sopralluoghi e lavori di ripristino della banchina, fermo restando il preventivo adempimento di ogni obbligo imposto dalla vigente normativa in materia di sicurezza sul lavoro e di valutazione dei rischi per la sicurezza e per la salute nei luoghi di lavoro.

Sono fatte salve le ulteriori disposizioni che saranno eventualmente adottate dall'Autorità marittima, con efficacia sullo specchio acqueo portuale prospiciente alla banchina.

**ART. 2
DURATA**

La presente Ordinanza avrà efficacia temporale fino all'adozione di diverse disposizioni con analogo atto.

**ART. 3
NORME FINALI**

Trova applicazione ogni altra disposizione emanata o emananda da Autorità competenti, per quanto non in contrasto con le norme contenute nella presente Ordinanza.

**ART. 4
SANZIONI**

I contravventori alla presente Ordinanza saranno ritenuti responsabili per i danni che dovessero arrecare a cose, a sè stessi e/o a terzi in conseguenza dell'illecito comportamento, e saranno puniti, salvo che il fatto non costituisca reato, con la sanzione prevista dall'art. 1174 del Codice della Navigazione, come depenalizzato dal D. Lgs. 507/99.

**ART. 5
PUBBLICAZIONE ED ESECUZIONE**

La presente Ordinanza sarà pubblicata sul sito *internet* istituzionale dell'Autorità Portuale e affissa all'albo d'ufficio della Capitaneria di Porto di Crotone, oltre che all'Albo Pretorio del Comune di Crotone.

Gli Ufficiali e gli Agenti di Polizia giudiziaria, nonché gli appartenenti ad Organi aventi titolo in forza di disposizioni legislative o regolamentari, sono incaricati dell'esecuzione della stessa.

**ART. 6
ENTRATA IN VIGORE**

La presente Ordinanza entra in vigore dalla sua pubblicazione sul sito *internet* istituzionale dell'Autorità di Sistema Portuale dei Mari Tirreno Meridionale e Ionio.

Gioia Tauro, _____

Gioia Tauro, 16/09/2024

IL DIRIGENTE
DELL'AREA DEMANIO - PATRIMONIO - LAVORO
PORTUALE
Dott. Pasquale FARAONE

IL SEGRETARIO GENERALE f.f.
Dott. Pasquale FARAONE

IL PRESIDENTE
A.I. (CP) Andrea AGOSTINELLI